

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

58.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GENNAIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER LUIGI ROMITA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE VITILIO MASIELLO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
FERRI ed altri: Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati (2842)	591
PRESIDENTE	591, 594, 595
ANDREOLI GIUSEPPE	593
FERRI FRANCO	593, 594
GANDOLFI ALDO	592
MASIELLO VITILIO	593
SCOZIA MICHELE, <i>Relatore f.f.</i>	592, 593, 594
ZITO SISINIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	594

Seguito della discussione della proposta di legge Ferri ed altri: Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati (2842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferri ed altri: « Deroga all'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente l'inquadramento dei professori associati ».

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole su questa proposta di legge.

L'onorevole Scozia ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore Giudice, assente per motivi di salute.

La seduta comincia alle 9,50.

GIOVANNA BOSI MARAMOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1982

MICHELE SCOZIA, *Relatore f.f.* Come è noto, ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, doveva essere indetta la prima tornata degli esami di idoneità a professore associato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Inoltre, ai sensi del successivo articolo 53, undicesimo comma, il relativo inquadramento viene disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a partire dal 1° novembre di ciascun anno accademico.

Come tutti ben sappiamo, tali termini, fino ad oggi, non sono stati osservati per motivi che non è qui il caso di ripetere; recenti vicende fanno anzi immaginare che questi possano slittare ulteriormente. Va ricordato che a questo proposito la Commissione, anche a seguito di interrogazioni presentate in argomento, ha avuto un incontro con il Ministro della pubblica istruzione, il quale ha illustrato le modalità dei giudizi di idoneità in corso. In relazione alla situazione che si è determinata, è risultato evidente che il termine del novembre di ciascun anno non viene ad essere osservato, con grave pregiudizio per quanti avrebbero dovuto conseguire l'inquadramento, i cui diritti vengono così ad essere chiaramente lesi non per colpa loro ma in relazione ad una situazione che si è venuta a determinare indipendentemente dalla loro volontà.

La proposta di legge in esame mira appunto a sanare tale situazione e a tutelare i diritti soggettivi nel frattempo maturati, rendendo possibile l'inquadramento indipendentemente dal riferimento temporale al 1° novembre di ciascun anno accademico.

L'articolo unico di cui consta la proposta di legge prevede che, laddove non siano stati conseguiti i giudizi di idoneità ovvero nel caso in cui questi siano stati conseguiti in data successiva al 1° novembre 1981 a causa di ritardi nell'espletamento delle procedure, i professori associati i quali si trovino in tale anomala situazione sono inquadrati in corso d'anno a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata. Naturalmente slittano anche gli ulteriori adempimenti che sono

a questo inquadramento collegati, come la opzione relativa al tempo pieno, che viene quindi a decorrere, secondo la proposta di legge, 30 giorni dopo la data dell'inquadramento in questione.

Sembra a me vi fossero delle perplessità circa la destinazione in ruolo di coloro che vengono inquadrati, nell'eventualità che non siano titolari di cattedra. È preoccupazione che viene adombrata anche nella relazione. Ritengo, per altro, che la gran parte dei professori che riescono ad ottenere l'inquadramento in tal modo siano incaricati stabilizzati ed abbiano, dunque, già una loro destinazione. Si tratta, allora, sostanzialmente — come d'altronde afferma la relazione — di una ridefinizione di stato giuridico e, quindi, di una riqualificazione di funzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALDO GANDOLFI. Debbo ripetere le considerazioni già formulate in occasione del primo esame in Commissione di questa proposta di legge. L'attuale dispositivo legislativo fissa per tutti, per i giudizi di idoneità cui ci riferiamo come per la attuazione a regime della legge, il principio della decorrenza dal 1° novembre di ciascun anno accademico dell'inquadramento dei professori associati. Sembra a me che, per ragioni che chiamerei di pulizia legislativa, il provvedimento del quale discutiamo debba essere proposto quale modifica generale alla legge, quale modifica — cioè — in tutte le condizioni. Ci troveremmo, in caso contrario, in occasione della seconda tornata, come per tutti i concorsi che verranno effettuati in futuro, che, di fronte a qualsiasi minimo ritardo, che quasi sicuramente si verificherà, si richiamerà tale precedente per pretendere ed ottenere la stessa soluzione. Tanto vale che il legislatore abbia la saggezza di prevedere questa norma per lo inquadramento in corso d'anno, a decorrere dalla delibera della facoltà, come principio generale della legge. È facile prevedere che altri ritardi potranno verificarsi e che, magari, costituiranno la nor-

ma. Come giustificare, in questo caso, un provvedimento isolato solo per la prima tornata delle procedure idoneative a professore associato?

Mi riservo di proporre al riguardo un emendamento. Desidero preliminarmente conoscere, però, l'avviso dei colleghi e, innanzitutto, quello del presentatore della legge, del relatore e del Governo.

FRANCO FERRI. Non ritengo si tratti di modificare in linea permanente la data del 1° novembre per gli inquadramenti. La proposta ha per oggetto i giudizi di idoneità di prima e seconda tornata, in considerazione della introduzione di una pratica innovativa, capace di portare automaticamente a taluni ritardi. Non è, probabilmente, facile avviare tale nuova procedura. Siamo di fronte ad una esperienza che si sta compiendo e, dunque, si può comprendere che vi siano stati elementi di ritardo. Aggiungo che sono, in genere, contrario ad una legiferazione che preliminarmente tenga conto dei ritardi. Credo si debba, invece, andare ad un intervento legislativo quando il ritardo si sia verificato ed abbia una sua giustificazione ed una sua logica e quando si possa prevedere un ulteriore ritardo collegato ai motivi che hanno portato a quello precedente.

Limiterei, dunque, questo problema alla prima e seconda tornata dei giudizi idoneativi. In tal senso la stessa soluzione concordata con il Governo — cui mi pare si sia giunti — rettifica al primo comma, la proposta di legge ed adotta la formula: « Per coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica... », intendendosi con ciò riferire al primo e secondo giudizio. Per quanto concerne il secondo comma di tale articolo sostitutivo che verrebbe proposto, avremmo un ulteriore emendamento da presentare, nel senso di affermare che « Per tutti i professori di ruolo (ordinari e associati) di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,

n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento ». Perché tale proposta? Pensiamo sia giusto far valere la precisazione del tempo pieno anche per i futuri ordinari e associati di prima nomina. Intendiamo, poi, evitare che i 30 giorni *post* nomina interrompano la continuità del servizio di ruolo, con conseguenze non gravissime ma comunque dannose ai fini pensionistici. Con l'emendamento che proponiamo, riteniamo di poter superare tali dannose conseguenze. Formalizzerò l'emendamento in questione.

GIUSEPPE ANDREOLI. Vorrei chiedere ai presentatori della legge, dal momento che nella relazione fanno preciso riferimento al precedente dei professori ordinari, se con il testo presentato si intenda in qualche modo distinguere tra inquadramento nei ruoli — che mi sembra una procedura doverosa — e assegnazione dei compiti. Avrei cioè delle perplessità — del resto ce n'è traccia anche nella relazione — a fare iniziare un corso di insegnamento, ad esempio, a marzo o ad aprile. Mi sembra che sarebbe utile, per la verità, considerare questo problema proprio ai fini del funzionamento dei corsi stessi.

VITILIO MASIELLO. Credo che il problema esista e del resto lo stesso Governo se lo è posto e se lo pone. Tale problema deve essere risolto in modo differenziato. Infatti esso non si pone per quei professori associati che provengono dalla categoria dei professori stabilizzati, che hanno già un compito istituzionale. Per questi si tratta di modificare le condizioni giuridiche attraverso le quali questi compiti vanno espletati. Il problema si pone invece per gli associati che provengono dalle categorie degli assistenti ordinari senza incarico. Per questi, infatti, bisognerebbe arrivare ad una attribuzione di compiti didattici in corso d'anno, il che comporterebbe una modificazione delle funzioni didattiche.

MICHELE SCOZIA, *Relatore f.f.* Mi sembra che il collega Ferri avesse parlato di due emendamenti.

FRANCO FERRI. La modifica era questa: « coloro che superino il giudizio di idoneità a professore associato ». Mi sembra che anche il Governo fosse orientato in questo senso.

MICHELE SCOZIA, *Relatore f.f.* Comunque questa era un'idea e non mi sembra che fosse già stato presentato un emendamento formale in questo senso. Comunque siamo d'accordo ed esprimo parere favorevole sugli emendamenti Ferri, e specificatamente sul primo emendamento volto a sostituire il secondo comma, da « Per gli stessi... », con il seguente: « Per tutti i professori di ruolo (ordinari e associati) di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitato all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento ».

Per quanto poi si riferisce alle obiezioni del collega Gandolfi, devo dire subito che queste obiezioni mi sembrano sagge e fondate. È evidente che noi siamo esposti al rischio che i ritardi si verificano anche per l'avvenire. Mi sembra però opportuno che questo provvedimento conservi le sue caratteristiche di norma transitoria, salvo vedere poi, alla luce della esperienza, se una diversa regolamentazione non possa rientrare in un disegno di riordinamento, che sia « sintesi » delle varie inadempienze che sono state constatate e delle quali parlava anche il sottosegretario Zito, facendo riferimento a un'idea dello stesso Governo di presentare un disegno di legge che tenga conto delle varie proposte presentate e che appunto dovrebbero essere coordinate in un provvedimento che tenga conto di queste obiezioni e di queste eventuali modifiche. Ritengo pertanto che le osservazioni del collega Gandolfi possano essere tenute presenti in occasione della presentazione di questo disegno di legge.

SISINIO ZITO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, colleghi, nella riunione di ieri della Commissione avevo chiesto di sospendere

la discussione su questo provvedimento per le regioni che sono state accennate in parte dal collega Scozia.

Il Governo si appresta infatti a presentare un disegno di legge di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 per una serie di ragioni. In primo luogo perché sono state fino a questo momento presentate numerosissime proposte di modifica ed è difficile pensare di poter discutere su tali proposte senza una visione organica del problema. In secondo luogo, perché sono emerse anche alcune esigenze di integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sopra ricordato, alla luce della esperienza fatta in questo periodo di applicazione. Ed infine perché questi problemi sono veramente complessi e le decisioni riguardanti i singoli aspetti finiscono per ripercuotersi anche su altri aspetti, il che rende necessario un riferimento globale.

Sulla base di queste considerazioni il Governo non può che rimettersi alla Commissione, anche perché con l'emendamento che l'onorevole Ferri sta per formalizzare, e che riprende un emendamento preannunciato dal sottosegretario Falcucci, si estende in pratica la portata di questa norma. Resta inteso che il contenuto delle proposte emendative potrà essere inserito nel disegno di legge da me preannunciato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito il giudizio di idoneità in data

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1982

successiva al 1° novembre 1981 a causa dei ritardi nell'espletamento delle procedure per il conseguimento del giudizio di idoneità.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata. Per gli stessi, il termine per l'opzione relativa al tempo pieno, di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è fissato in 30 giorni dalla data di inquadramento.

L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole da: « in prima tornata abbiano conseguito », fino alla fine del comma con le seguenti: « abbiano superato il giudizio di idoneità a professore associato ».

Per ragioni puramente formali, proprorei di collocare di seguito, anziché a capoverso, il primo periodo dell'attuale se-

condo comma, collocando invece a capoverso il secondo periodo.

Per dar modo al collega Ferri di formulare il preannunciato emendamento al secondo comma, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,25, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITILIO MASIELLO

PRESIDENTE. Con l'accordo del Governo e dei responsabili dei gruppi, il seguito dell'esame della proposta di legge n. 2842 è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO